



CAPITOLATO D'APPALTO PER L'ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE E GESTIONALE DEL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI

Art. 1 - OGGETTO - DESCRIZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'organizzazione funzionale e gestionale del Centro Diurno Disabili, d'ora in poi CDD. Il CDD è una struttura Socio Sanitaria semi-residenziale, che accoglie giornalmente persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, per i quali sono definiti gli obiettivi riabilitativi e socio relazionali dall'U.V.M. del Distretto sanitario 18. Il Centro mira alla crescita evolutiva degli ospiti, nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione, con l'obiettivo da un lato di sviluppare le capacità residue, dall'altro di operare per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti attraverso spazi educativi e ricreativi diversificati, consentendo alla famiglia di mantenere al proprio interno la persona disabile, contrastandone l'istituzionalizzazione e l'emarginazione. A tale scopo potrà essere previsto uno sviluppo dinamico del servizio con l'implementazione di progetti complementari atti al miglioramento dell'offerta anche in collaborazione con altri soggetti che operano in favore delle persone disabili.

Art. 2 - SEDE DI ESECUZIONE

Le prestazioni consistenti in interventi educativi, riabilitativi e di assistenza alla persona, saranno svolte presso il CDD sito in v.le Vittoria n. 39 San Terenzo (SP)

Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del capitolato.

La Fondazione Manlio Canepa Onlus si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per la medesima durata di quello originario fermo restando le condizioni in esso previste.

Art. 4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della gestione del servizio avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006.

L'esame delle offerte terrà conto dell'elemento prezzo e della qualità del servizio sulla base dei parametri e degli elementi di valutazione contenuti nel disciplinare di gara.

La gestione del CDD nei termini di cui al presente capitolato verrà aggiudicata a chi avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in base ai parametri indicati nel disciplinare di gara.

Possono partecipare alla gara i concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall'Italia ex art. 47 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163/2006.

Possono partecipare alla gara anche i soggetti in raggruppamento temporaneo e i consorzi di imprese. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le offerte anomale saranno individuate ai sensi dell'art. 86 – comma 2 – del D.Lgs. 163/2006. Per la verifica dell'anomalia si applicano gli artt. 87 – 88 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 5 - DESTINATARI E INTERVENTI

Il CDD è rivolto a persone disabili di età superiore ai 18 anni secondo quanto previsto nella carta dei servizi della Fondazione

Potranno essere accolti in casi eccezionali anche disabili di età inferiore ai 18 anni, ma solo in presenza di una specifica richiesta del genitore o del tutore/curatore/amministratore di sostegno, di una valutazione della necessità di interventi di lunga assistenza da parte dell'ASL di residenza e dell' U.O. di Neuropsichiatria Infantile di riferimento che attesti la necessità di interventi, della disponibilità dell'ente gestore della struttura ad adeguare i propri interventi al minore.

Il CDD mira alla crescita delle persone disabili nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione e integrazione degli stessi mediante progetti individualizzati costituiti dal PEI (Progetto Educativo Individuale) e assicura agli ospiti:

- interventi di rilievo sanitario (terapeutico-riabilitativo)
- mantenimento dei livelli acquisiti e delle capacità residue
- interventi socio-educativi personalizzati e mirati
- coinvolgimento delle famiglie degli ospiti nella condivisione e attuazione del piano individuale per dare continuità e completezza all'intervento, sia al Centro che nell'ambito familiare,
- flessibilità organizzativa volta a promuovere attività integrative, socializzanti e sociosanitarie al fine di favorire gli interventi individuali e di assicurare lo standard globale in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione di G.Reg. n. 969 del 01.08.2008

Tutti gli interventi vengono attuati previa stesura del PEI. Gli interventi prendono spunto da una valutazione oggettiva, effettuata dall'U.V.M. del Distretto sanitario 18, che evidenzia le esigenze e i bisogni del singolo.

La funzione del CDD è pertanto quella di erogare prestazioni ai propri ospiti sulla base di progetti individualizzati, nonché di favorire l'integrazione sociale del servizio medesimo.

Una particolare attenzione è richiesta nel promuovere l'integrazione del CDD all'interno del territorio del Comune di Lericci, garantendo un lavoro di rete con le agenzie e le associazioni di volontariato.

Attualmente il CDD sta attivando le procedure per l'accREDITAMENTO e ad oggi gli ospiti frequentanti sono nove.

Art. 6 - CASA FAMIGLIA

La Fondazione è proprietaria di un appartamento autorizzato al funzionamento del servizio "casa famiglia" attiva in alcuni momenti dell'anno senza soluzione di continuità.

La struttura può ospitare fino ad un massimo di 4 utenti (già frequentanti il CDD).

L'attivazione del servizio casa famiglia sarà oggetto di apposita contrattazione ai costi orari del personale previste in sede di gara.

Art. 7 - ATTIVITA' SVOLTE NEL CDD

La ditta aggiudicataria dovrà garantire, come fondamentali, le attività previste nei PEI e precisamente: attività socio sanitarie ad elevato grado di integrazione; attività di riabilitazione; attività socio-riabilitative; attività educative. Queste sono riconducibili alle successive quattro aree di intervento:

Area dell'autonomia personale: alimentazione, controllo sfinterico, igiene personale, vestirsi/svestirsi. Si tratta di favorire, mediante interventi personalizzati, il miglior adattamento possibile ai vari momenti funzionali della giornata.

Area cognitivo-culturale: gli obiettivi previsti in quest'area di attività si configurano come "prerequisiti" cognitivi che stanno alla base di attività più complesse. Si tratta, in particolare, di abilità attentive, di orientamento spazio-temporale, di linguaggio, di memoria, di capacità di concentrazione, di attività con funzione psicomotoria e ludica e attività di terapia occupazionale volte a mantenere e/o migliorare le capacità prassiche e favorire il mantenimento delle abilità cognitive residue e/o l'utilizzo di presidi prassici.

Area corporeo-espressiva: implica momenti specifici di educazione psicomotoria, educazione fisica con particolare riguardo alle proposte di sport e gioco collettivo, animazione musicale, particolari proposte che utilizzano anche spazi esterni, come ad esempio il nuoto, attività motoria guidata in piscina ed altre.

Area affettivo-relazionale: prevede attività che, attraverso l'espressione della propria affettività, perseguono l'obiettivo di stimolare gli utenti a riconoscere ed a controllare le proprie emozioni ed a canalizzarle in comportamenti meno problematici e socialmente più adeguati, potenziando le abilità relazionali all'interno del proprio contesto di appartenenza.

Attività di riabilitazione: attività fisioterapiche riservate agli ospiti nel cui P.E.I. sono previste prestazioni di carattere sanitario e riabilitativo.

Le attività assumeranno valenza differente in funzione dei diversi obiettivi da perseguire dai singoli utenti in modo da compiere la realizzazione di specifici piani individuali di lavoro che verranno periodicamente monitorati e verificati.

Art. 8 - PEI

I PEI devono essere redatti in modo collettivo da tutte le professionalità che operano nel CDD, dipendenti della Cooperativa e il Responsabile sanitario e lo Psicologo nominati dalla Fondazione .

Art. 9 - ORARI E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il CDD funziona tutto l'anno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 15,30, ad eccezione del mese di agosto in cui il centro resta chiuso a decorrere dal primo lunedì e per quattro settimane.

L'orario del personale sarà articolato in modo tale da garantire 35 ore settimanali di lavoro a favore delle persone disabili e n. 2 ore settimanali da dedicare alla programmazione quindicennale.

Entro il primo ottobre dovrà essere redatto il progetto "invernale" ed entro aprile quello "estivo", nonché la relazione di verifica dell'anno precedente che dovranno essere consegnati alla Fondazione per l'approvazione.

Art. 10 - PRESTAZIONI DEL PERSONALE

Le prestazioni richieste al personale sono quelle previste dalla normativa regionale e precisamente:

Coordinamento del Centro a cura di una figura qualificata e con esperienza nel settore che avrà le seguenti competenze:

- Assicurare il buon andamento del Servizio nella sua globalità.
- Svolgere mansioni di carattere gestionale, collaborando con il Direttore sanitario, fungendo da punto di riferimento per ogni problema inerente il Centro, garantendo una risposta ai bisogni nell'ambito delle competenze del servizio.
- Elaborare con il Direttore Sanitario, lo Psicologo e gli Educatori i Progetti Educativi Individualizzati.
- Effettuare il controllo della qualità, occupandosi della gestione dei questionari di soddisfazione utenti e familiari, promuovere adeguati interventi di rete con il territorio per una reciproca integrazione
- Verificare la congruenza delle schede PEI e dei fascicoli sanitari con gli obiettivi riabilitativi e socio relazionali dall'U.V.M. del Distretto sanitario 18
- Programmare momenti di incontro con le famiglie, sia individuali che di gruppo, finalizzati alla presentazione dei progetti educativi ed alla valutazione di eventuali situazioni problematiche, promuovendo un clima di fiducia e collaborazione.
- Consegnare, entro il primo ottobre, due relazioni dettagliate di verifica dell'anno passato e di programmazione dell'anno appena iniziato.
- È il referente per le famiglie, per l'ASL e per la ditta aggiudicataria per quanto riguarda il rapporto con la Fondazione con cui terrà periodici incontri.
- Coordinare l'attività degli educatori/operatori e condurre le riunioni d'équipe, dei tirocinanti, dei volontari e verificare la compilazione del piano giornaliero di lavoro degli ospiti.
- Verificare che siano revisionati e/o aggiornati, con cadenza semestrale, gli obiettivi e le relative alle attività indicate nei P.E.I.
- Coordinare le attività interne ed esterne al Centro.
- Partecipare agli incontri mensili e di gruppo con le famiglie e ad eventuali incontri individuali.
- Partecipare alle visite Ispettive ASL.
- Collaborare con il Direttore sanitario nella programmazione degli interventi a favore dell'utenza
- Avere buone competenze nell'uso degli strumenti informatici Office, navigazione web – mail

Il personale educativo e socio sanitario dovrà:

- proporre i progetti individualizzati (P.E.I.) anche in collaborazione con le altre professionalità previste;
- realizzare i progetti individualizzati dei singoli ospiti e procedere alla loro verifica;
- raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sugli utenti, elementi utili alla discussione e alla programmazione e revisione degli interventi educativi e assistenziali;
- collaborare con il Coordinatore nell'aggiornamento bimestrale del fascicolo individuale degli ospiti e comunque ogni qualvolta vi sia un cambiamento significativo della condizione biopsicosociale, o vi siano eventi la cui registrazione sia utile o necessaria ai fini del progetto individuale definito a seguito della valutazione oggettiva effettuata dall'U.V.M. del Distretto sanitario 18 ;

- collaborare con i familiari degli ospiti per accogliere le loro richieste per quanto attiene al proprio ruolo professionale;
- partecipare obbligatoriamente ai momenti di formazione ed attuazione dei progetti di formazione permanente e su argomenti concordati con la Fondazione
- partecipare all'incontro, ogni 15 giorni, di 2 ore, finalizzato alla programmazione e alla supervisione delle attività svolte all'interno del CDD.
- partecipare alla supervisione tecnica mensile effettuata da uno Psicologo
- garantire assistenza agli utenti durante l'ingresso, l'uscita dal Centro e durante la somministrazione dei pasti
- garantire l'attività di vigilanza durante il trasporto con il pulmino

Il personale educativo dovrà registrare giornalmente il numero degli utenti presenti e delle eventuali diete alla cucina centralizzata per la fornitura del pasto.

Il personale O.S.A /O.S.S dovrà garantire:

- Igiene e cura degli ospiti
- Preparazione sala mensa e distribuzione del pasto
- Supporto al personale educativo nella realizzazione del P.E.I. e nella loro attuazione operativa
- Pulizia ed igienizzazione quotidiana degli ambienti del CDD
- guida del pulmino in dotazione al Centro , di proprietà dell'Associazione dei familiari dei disabili denominata P.LE.I.A.DI, per il servizio trasporto da casa al centro e viceversa e per le uscite necessarie allo svolgimento delle attività del CDD
- partecipazione alla supervisione tecnica mensile effettuata da uno Psicologo

Art. 11 - STANDARD MINIMI DI PRESENZA DEL PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza del personale, in ottemperanza a quanto stabilito nella delibera di G.Reg. Liguria n.969 del 01.08.2008, secondo i tempi assistenziali quotidiani per i trattamenti praticati a favore di ciascun ospite in assistenza riabilitativa semiresidenziale, che sono quantificati come segue

**Struttura autorizzata per max n. 20 ospiti
Attualmente frequentata da n. 9 ospiti**

Personale	Minuti / die per utente	Totale minuti /die per 9 utenti
Operatori laureati : infermieri, fisioterapisti, educatori e tecnici della riabilitazione ed altre lauree equipollenti	54'	486'
OSA , OSS ed altre figure qualificate con compiti assistenziali previste dai contratti	43'	387'

Per numero ospiti **9**

La ditta aggiudicatrice si impegna a garantire l'ampliamento del servizio che la Fondazione vorrà richiedere, alle condizioni economiche previste in sede di offerta e con le professionalità necessarie all'intervento.

La ditta aggiudicatrice si impegna altresì ad effettuare attività di socializzazione richieste dalla Fondazione con l'impiego di professionalità i cui costi orari sono stati previsti in sede di gara

Art. 12 - FIGURE PROFESSIONALI

Sulla base degli attuali standard di assistenza previsti nella delibera di G.Reg. Liguria n. 969 del 01.08.2008, deve essere garantito il rapporto minuti /die per utente assicurato dalle differenti figure professionali di operatori laureati e figure qualificate

Negli standard di assistenza di cui all'art. 11 dovranno essere garantite le prestazioni socio-sanitarie di infermieri, fisioterapisti, qualora previste dalla valutazione oggettiva dell'U.V.M. del Distretto sanitario 18, che andranno ad aggiungersi all'educatore professionale presente nel centro. I costi delle prestazioni professionali saranno quelle previste in sede di offerta.

Le suddette figure sanitarie se impiegate , saranno tenute ad effettuare le prestazioni stabilite dal Responsabile sanitario incaricato dalla Fondazione .

Art. 13 – FIGURE PROFESSIONALI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione nomina con apposito incarico professionale un Responsabile sanitario ed uno Psicologo con funzioni di controllo e supervisione che collaborano nella gestione socio-sanitaria, ciascuno per le singole competenze

Art.14 - NUOVI INSERIMENTI

L'appaltatore si impegna ad inserire nuovi utenti fino al limite massimo previsto dall'autorizzazione al funzionamento, previa valutazione dell'ASL competente e della disponibilità della Fondazione. Sulla base delle necessità socio-sanitarie previste dalla valutazione dell'U.V.M. del Distretto sanitario 18 si dovrà provvedere in accordo con la Fondazione a rivalutare la dotazione organica secondo quanto previsto dagli standard minuti /die per utente (Del. G.reg. n.969 /08,) al costo orario previsto in sede di gara.

Art. 15 - PERSONALE REQUISITI PROFESSIONALI

La ditta appaltatrice dovrà assicurare le figure professionali previste dalla legge regionale 969/08 in possesso dei titoli previsti dalla procedura di accreditamento socio-sanitario della Regione Liguria .

Art... 16 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo per l'intera durata dell'appalto, risultante dalla gara ammonta ad €.....(**da esito di gara**)..... oltre IVA.

Il costo relativo al personale e il monte ore indicato all'art. 11 è stato calcolato sul numero dell'utenza del CDD alla data di emissione del presente capitolato (N. 9 ospiti) e dell'attuale livello di assistenza determinato dalla valutazione dell'U.V.M. del Distretto sanitario 18;

La ditta appaltatrice dovrà impegnarsi ad effettuare gli interventi presso il CDD, assicurando le figure professionali previste dal presente capitolato.

Art. 17 - PRESA VISIONE

La ditta che intende partecipare alla gara deve prendere visione dei locali del Centro Diurno Disabili sito a San Terenzo (SP) in v.le Vittoria n., 39

La ditta *dovrà dichiarare nella documentazione amministrativa* di essersi recata presso la struttura e di aver preso visione della stessa e di tutto quanto in essa contenuto.

La Fondazione *rilascerà certificato di presa visione* che dovrà essere allegato alla documentazione amministrativa .

Art.18 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

La ditta appaltatrice dovrà provvedere al costante aggiornamento professionale del personale impegnato nel servizio sulle tematiche relative alla disabilità e alla gestione del servizio, garantendo un monte-ore minimo di 20 ore annue, dedicato per ciascun operatore e concordando i relativi programmi con la Fondazione. Tutti gli oneri relativi alla formazione/aggiornamento sono a carico della ditta appaltatrice e costituiscono obbligo contrattuale per la stessa.

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le leggi vigenti, gli obblighi contrattuali e ogni altra normativa nei confronti del proprio personale e si impegna:

- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (DPR n. 547/55 – DPR n. 303/56 – dl D.L. n. 626/94); ad attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. In ogni momento la ditta deve, su richiesta della Fondazione dimostrare di avere provveduto in merito;

- a garantire nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, dei propri soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali degli stessi, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di La Spezia .
La ditta aggiudicataria è tenuta ad applicare i suddetti contratti collettivi per tutta la durata del contratto e anche dopo la scadenza , fino alla sostituzione o rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'impresa aggiudicataria anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto.;
- a garantire al proprio personale una formazione ed aggiornamento adeguati;
- a dotare il personale di apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino dovrà essere portato in modo visibile durante l'orario di lavoro e dovrà contenere: fotografia, generalità, qualifica, nominativo della ditta di cui è dipendente;
- a garantire il più possibile la continuità didattica nei confronti degli utenti, impegnandosi ad assumere il personale in servizio della ditta cessante, a condizione che siano in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa regionale sull'accreditamento facendosi carico di garantire l'inquadramento nel livello retributivo medesimo; tale inquadramento deve comprendere anche l'importo economico di anzianità e tutte le condizioni di miglior favore individuali maturate.

Inoltre la ditta si impegna:

1. a trasmettere all'atto dell'aggiudicazione l'elenco del personale addetto con indicata la qualifica professionale, il livello di inquadramento, il titolo di studio e relativa copia dello stesso. La stessa comunicazione dovrà essere resa ogniqualvolta viene sostituita una figura professionale con un'altra; inoltre si obbliga a presentare, su richiesta della Fondazione la copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti dei contributi di tutto il personale impiegato per l'esecuzione del servizio;
2. all'osservanza del D. Lgs. n. 196/03, indicando il nome del responsabile della privacy;
3. a trasmettere, una settimana prima dell'inizio dell'attività, il fascicolo del proprio Coordinatore Responsabile, quale raccordo in ordine alla gestione, che garantisca la propria reperibilità in orari d'ufficio dal lunedì al venerdì;
4. a trasmettere trimestralmente l'elenco aggiornato del personale;
5. a trasmettere comunicazione in caso di sostituzione del personale in servizio per ferie, malattia , ecc ...
6. a redigere il documento di valutazione dei rischi derivanti dall'attivazione della gestione oggetto dell'appalto , il piano e la gestione dell'emergenza con personale formato ai sensi di legge e dall'osservanza del **DUVRI** preliminare
7. a sottoscrivere il **DUVRI** preliminare, a pena d'esclusione , allegato C al presente capitolato di cui fa parte integrante e sostanziale . All'interno di tale documento sono analizzati i rischi derivanti da interferenze e stimati i relativi costi per la sicurezza che ammontano ad € 1.720,50 , non assoggettabili a ribasso in sede di offerta .

Il DUVRI potrà essere aggiornato anche su proposta dell'appaltatrice , in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative

Il DUVRI potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicataria entro 30 gg dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente

Alla Fondazione Manlio Canepa Onlus sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo in ordine all'adempimento del servizio e al rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato nonché nel successivo Contratto.

Eventi di carattere straordinario, riguardanti gli utenti (ricoveri in ospedale, rifiuto delle prestazioni, difficoltà di rapporti tra operatore e utente, ecc....), dovranno sempre essere tempestivamente comunicati alla Fondazione.

Art. 20 - SOSTITUZIONI E ASSENZE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

La ditta appaltatrice, preliminarmente all'inizio del servizio, dovrà fornire alla Fondazione l'elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio, corredato dalla documentazione descritta all'art19 del presente capitolato.

Per le assenze del personale, a qualsiasi titolo, l'impresa si impegna alla sostituzione immediata con altro personale che deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dal presente capitolato. La ditta appaltatrice non può in nessun caso utilizzare personale sprovvisto dei titoli richiesti per le singole aree professionali.

Qualora la mancata sostituzione degli operatori non consente all'ente gestore di garantire il minutaggio all'utenza ; come richiesto dalla DGR n. 969 del 01.08.08 ; la mancata sostituzione comporterà l'applicazione della penale.

In caso di sostituzione del personale, la ditta appaltatrice dovrà dare immediata comunicazione dei dati dell'operatore al Direttore della Fondazione . In ogni caso per qualsiasi ritardo, anche lieve nella sostituzione, la ditta è tenuta a darne urgente comunicazione.

Art. 21 - IMPIEGO DI VOLONTARI

L'impiego di volontari da parte dell'affidatario viene riconosciuto e stimolato. In ogni caso la Fondazione dovrà essere informata dell'eventuale utilizzo di personale volontario.

In nessun caso le prestazioni dei volontari possono essere utilizzate in maniera sostitutiva rispetto ai parametri di impiego degli operatori e concorrere alla determinazione dei costi del servizio.

Art. 22 – TRASPORTO CASA CENTRO DIURNO

La ditta appaltatrice si impegna ad effettuare con il proprio personale un servizio di trasporto casa centro e viceversa per tutti i giorni in cui è prevista l'apertura del centro, con l'impiego dell'automezzo in dotazione previsto all'art.25 del presente capitolato. Il servizio deve essere svolto con l'impiego anche di un accompagnatore. Il tempo di percorrenza, per il servizio di andata e di ritorno è attualmente stimato in 1 h. giornaliera.

Art. 23 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

La ditta appaltatrice si impegna a:

- garantire la presenza presso il CDD del COORDINATORE proposto in sede di gara, per tutta la durata dell'appalto e per un minimo di 15 ore settimanali. (salvo una maggiore frequenza offerta).
- garantire il servizio di trasporto come da precedente art. 22 con le modalità previste dal presente capitolato
- fornire a proprie spese i pasti agli utenti durante il funzionamento del CDD, utilizzando il servizio di refezione svolto dal centro di cottura del Comune di Lerici sito in Viale della Repubblica, gestito dalla Cooperativa CIR;
- garantire l'applicazione integrale dell'art. 19 del presente capitolato rispetto al trattamento dei lavoratori;
- assicurare il proprio personale del centro per i danni che questi possono causare ad utenti del servizio, strutture e cose di proprietà comunale o di terzi, durante il periodo di vigenza dell'appalto, sollevando la Fondazione da ogni responsabilità a riguardo; assicurare gli utenti contro il rischio infortuni e RCT durante l'attività sia interne che esterne.
- dotare il personale impiegato nei CDD del materiale necessario (guanti, grembiuli, mascherine...), ai sensi della Legge n. 626/94;
- garantire la continuità didattica nei confronti degli ospiti, assumendo il personale necessario previsto dagli standard di cui all'art.11, primariamente tra il personale dipendente della ditta cessante, facendosi carico di garantire l'inquadramento nei parametri del C.C.N.L.; tale inquadramento deve comprendere anche l'importo economico di anzianità maturato presso la ditta cessante;
- far usare, con il massimo rispetto e diligenza, l'arredo e/o i fabbricati e le attrezzature del CDD. La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni che dovessero verificarsi per dolo, colpa o semplice incuria dei propri operatori;
- svolgere, nel corso della durata dell'appalto, programmi di formazione e/o aggiornamento permanente per tutto il personale impiegato sulle tematiche relative alla disabilità e alla gestione del servizio.

La ditta appaltatrice si obbliga altresì a:

- tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità sia civile che penale per infortuni subiti dal proprio personale durante l'esecuzione del servizio;
- far rispettare al proprio personale tutte le prescrizioni indicate nel presente capitolato;
- stipulare, prima dell'inizio delle prestazioni, polizza assicurativa riferita specificatamente all'espletamento del servizio come meglio specificato nell'art. 27 del presente Capitolato e a presentarne copia alla Fondazione;
- in caso di danni arrecati a terzi, a darne immediata notizia alla Fondazione, fornendo dettagliati particolari;
- osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzioni di infortuni sul lavoro;

- farsi carico di tutti gli obblighi e oneri dettati dalla normativa vigente in materia di assicurazione infortunistiche, assistenziali e previdenziali;
- assicurare il pieno rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e sue modificazioni e integrazioni, tutelando le persone e gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati, indicando alla Fondazione il nominativo del titolare del trattamento e del/dei responsabili;
- mantenere costantemente inalterate, per tutta la vigenza del contratto, le condizioni di cui all'offerta aggiudicata;
- garantire la puntuale e corretta attuazione di ogni disposizione contenuta nel presente Capitolato;
- nell'esecuzione del servizio, fermo restando che il pasto è quello fornito dalla ditta appaltatrice del servizio ristorazione ;
- presentare all'atto dell'aggiudicazione l'elenco del personale addetto, con indicata la qualifica professionale, il livello di inquadramento, il titolo di studio e relativa copia dello stesso. La stessa comunicazione dovrà essere resa ogni qualvolta viene sostituita una figura professionale con un'altra;
- presentare all'atto dell'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
- presentare, prima dell'inizio del servizio, la Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva (DURC);
- rilevare, possibilmente in formato elettronico, altrimenti attraverso fogli firma, le presenze di tutto il personale in servizio. I cartellini o i fogli firma dovranno essere tenuti presso la struttura a disposizione per eventuali controlli da parte degli Enti preposti alla vigilanza;
- copia degli stessi dovranno essere allegati alle fatture mensili, al fine del controllo da parte della Fondazione.

La ditta appaltatrice dispone – inoltre – che il proprio personale:

- rispetti gli orari di servizio,
- mantenga una condotta non lesiva nei confronti dei fruitori del servizio,
- collabori con ogni altro operatore con il quale viene a contatto nello svolgimento del servizio,
- mantenga un comportamento cordiale nei confronti delle famiglie,
- rispetti, durante l'espletamento del proprio servizio, tutte le Leggi in materia di antifumo.

Tutto il personale adibito alle attività di cui al presente Capitolato presta il proprio servizio senza vincoli di subordinazione nei confronti della Fondazione Manlio Canepa Onlus e risponde del proprio operato esclusivamente all'aggiudicataria.

La Fondazione si riserva di segnalare, per i provvedimenti che la ditta vorrà adottare, il personale nei confronti del quale siano stati rilevati comportamenti non conformi a quanto previsto dal presente capitolato. Qualora le inadempienze persistano sarà facoltà della Fondazione richiedere la sostituzione di detto personale. In tal caso la ditta appaltatrice provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere per la Fondazione

Su specifica richiesta scritta della Fondazione., la ditta appaltatrice deve assicurare il servizio oggetto del presente capitolato anche in presenza di modifiche del minutaggio complessivo previsto all'articolo, salvo adeguamento del contingente numerico del personale.

Art. 24 - ALTRI OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE

Sono altresì a carico della ditta appaltatrice:

- la fornitura di materiale e piccole attrezzature per la pulizia ed igienizzazione degli ambienti,
 - la fornitura di materiale per la pulizia degli utenti (saponi ed igienico-sanitario)
 - la dotazione sanitaria minima per interventi di pronto soccorso
 - la fornitura di materiale didattico per le attività programmate al CDD;
 - le spese per l'utilizzo delle attrezzature come specificato al successivo articolo 24.
 - le spese riferite all'utilizzo di una linea telefonica con l'abbonamento ad internet e per la pronta reperibilità della coordinatrice, compresi gli oneri per la volturazione del servizio attualmente in essere.
- Il mancato rispetto di una o più disposizioni, sopra elencate, determinerà l'applicazione delle penali previste al successivo art. 36;

ART. 25 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

La Fondazione concede in comodato d'uso il pulmino messo a disposizione del CDD dall'Associazione P.LE.I.A.DI, TIPO FIAT DUCATO necessario per il trasporto da casa al centro e viceversa e per lo svolgimento delle uscite necessarie allo svolgimento delle attività del CDD.

L'Associazione dei genitori dei disabili P.LE.I.A.DI. potrà richiedere alla ditta appaltatrice l'utilizzo del pulmino per propri scopi sociali, al di fuori del servizio necessario alla attività del CDD, concordando con la ditta appaltatrice le modalità .

Saranno a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri derivanti dall'utilizzo del pulmino per il trasporto degli utenti durante le attività del centro. La copertura assicurativa dovrà essere estesa anche alle persone non dipendenti della Cooperativa qualora il pulmino venisse guidato da un volontario e/incaricato del dell'associazione P.LE.IADI .

I costi derivanti dal suddetto uso ed eventuali oneri derivanti da danni che possono essere causati al pulmino si intendono a carico dell'associazione P.LE.I.A.DI.

La Fondazione concede l'uso delle attrezzature informatiche in dotazione al CDD : n. 6 computers, n. 5 stampanti , n. 1 fotocopiatrice a noleggio ed n. 1 scanner .

Lo stato di consistenza delle attrezzature sarà oggetto di apposito verbale prima dell'affidamento del servizio.

Sarà obbligo della ditta appaltatrice effettuare la manutenzione e le riparazioni delle attrezzature e del pulmino eventualmente danneggiato durante l'utilizzo, nonché la volturazione a proprio carico del contratto di noleggio della fotocopiatrice

Art.. 26 - DOCUMENTAZIONE MENSILE PER GLI UTENTI

La ditta appaltatrice si impegna a trasmettere alla Fondazione i report relativi all'utilizzo dei seguenti servizi da parte degli utenti:

- trasporto casa CDD e viceversa
- pasti
- utilizzo casa/famiglia(limitatamente al periodo di attivazione)

Art. 27 – RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

La ditta appaltatrice assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo la Fondazione, e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti , cautele e provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs 626/94 e ss.mm..

Per tale motivo, a maggiore garanzia, la ditta appaltatrice dovrà stipulare e consegnare alla Fondazione, prima dell'inizio dell'appalto, una idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione del servizio affidato, con le seguenti caratteristiche minime:

1. la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio oggetto del presente contratto;
2. la polizza dovrà avere una durata pari o superiore a quella dell'appalto affidato;
3. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali: 1) R.C.T. massimale unico per sinistro euro 5.000.000,00= - 2) R.C.O. massimale unico per sinistro euro 3.000.000,00=, con un sottolimito di euro 2.000.000,00= per persona.
4. la polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti della Fondazione e dei suoi Amministratori o prestatori d'opera in genere, fatti salvi i casi di dolo.

Si precisa che tale polizza assicurativa non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia, e che eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico della ditta appaltatrice.

La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata in copia integrale (preferibilmente originale), dalla ditta appaltatrice alla Fondazione prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.

Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte alla Fondazione alle relative scadenze.

Nel caso di impiego di volontari nei termini consentiti al precedente art. 21 prima dell'inizio della loro attività la ditta appaltatrice si impegna:

- ad estendere la polizza RCT di cui sopra anche alla responsabilità civile personale dei volontari per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice;
- a stipulare una idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dai volontari nell'esecuzione delle attività svolte per conto della ditta appaltatrice.

Art. 28 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice è tenuta a designare e comunicare prima dell'inizio del servizio il nominativo del Coordinatore come previsto dall'art. 22 del presente capitolato, reperibile dal lunedì al venerdì anche tramite telefono cellulare fornito dalla ditta.

Il Coordinatore dovrà garantire il collegamento con la Fondazione, e fungere da raccordo in ordine alla gestione degli aspetti organizzativi ed economici, nonché attuare le verifiche sull'operato del personale impiegato nel servizio.

Alla Fondazione sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e gli strumenti di controllo, per il tramite delle figure professionali previste dallo Statuto della stessa.

preposto, secondo modalità e criteri in grado di consentire una valutazione puntuale in ordine all'adempimento del servizio affidato e al rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato e successivo Contratto. Eventuali osservazioni, reclami e formali contestazioni dovranno essere comunicati per iscritto alla ditta appaltatrice da parte della Fondazione

Qualora, in sede di verifica e controllo della gestione, fossero riscontrati gravi motivi di inosservanza delle condizioni previste nel presente Capitolato, la Fondazione si riserva la facoltà di interrompere, con decorrenza immediata, la gestione del servizio, rivolgendosi ad altro soggetto che ha partecipato alla gara d'appalto, addebitando all'uscente l'eventuale maggior costo

La ditta appaltatrice si impegna ad apprestare efficaci sistemi di controllo relativi alla presenza in servizio ed al rispetto degli orari da parte dei propri operatori (controllo elettronico o fogli firma che dovranno essere presenti presso la struttura da esibire agli organi preposti alla vigilanza e al controllo quali Comune, ASL e Regione).

Art. 29 - GARANZIE DI QUALITA' DEL SERVIZIO

La ditta si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto ogni variazione del proprio personale, ivi comprese le sostituzioni per malattia, ferie o altro, come previsto all'art. 20 del presente Capitolato.

La ditta deve altresì limitare i fenomeni di turn-over, limitandoli a casi strettamente necessari, al fine di non compromettere le peculiarità del servizio ed il rapporto operatore – ospite

La Fondazione si riserva di chiedere alla ditta appaltatrice la sostituzione del personale che dimostri inadeguatezza nell'adempimento delle mansioni ad esso affidate, formalmente contestate dal Direttore sanitario

Art. 30 - OBBLIGHI A CARICO DELLA FONDAZIONE

Sono in capo alla Fondazione le funzioni di indirizzo e controllo del servizio, a cui provvede con proprio personale.

Sono a carico della Fondazione i seguenti oneri:

- manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura sede dell'attività, salvo danni derivanti da incurie o uso improprio che saranno addebitate alla ditta appaltatrice;
- manutenzione impianti e dell'area esterna;
- acquisto arredi della struttura;
- oneri relativi alle utenze di riscaldamento, luce, acqua

Art. 31 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del servizio fornito per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di fatture mensili che la ditta dovrà trasmettere alla Fondazione, di importo pari al budget di gara, valore dell'offerta diviso per n. 36 mensilità.

Le fatture saranno liquidate, entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse, previa attestazione di regolarità e conferma dello svolgimento del servizio da parte del Direttore della Fondazione

Tali fatture saranno liquidate solo se accompagnate dalla seguente documentazione:

1 D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva con data non anteriore a 30 gg. dalla data di presentazione;

1 Copie dei fogli firma o dei cartellini di rilevazione delle presenze di tutto il personale in servizio presso il C.D.D

La Fondazione non potrà dare corso al pagamento delle fatture che non presentino le caratteristiche indicate.

Art. 32 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO

Per partecipare alla gara i Soggetti concorrenti devono presentare, a garanzia della serietà dell'offerta,

a pena di esclusione, la documentazione comprovante l'effettivo versamento della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. N.163/2006 pari al 2% del valore stimato dell'appalto, pari ad € . 7.920,00.

La cauzione provvisoria può essere presentata secondo le modalità previste dall'art.75 del D.Lgs.163/2006 sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385.

La garanzia provvisoria, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante

La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del Contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del Contratto medesimo.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell'atto in cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro 30 gg. dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

E' consentito il dimezzamento ai sensi dell'art. 75 – comma 7 - del D.Lgs n.163/2006.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del Contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto dell'appalto (IVA esclusa) , aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ente appaltante .

La polizza versata verrà svincolata nei due mesi successivi al termine del rapporto contrattuale e solo dopo l'esecuzione completa di tutti gli obblighi contrattuali della ditta aggiudicataria.

La cauzione definitiva garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni nonché il rimborso delle spese che la Fondazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto imputabile all'appaltatore, a causa dell'inadempimento o della cattiva esecuzione del Contratto.

Resta salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso di inadempimento la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 33 - REVISIONE DEI PREZZI

In relazione al disposto dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006, la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata:

- per il primo anno di svolgimento del servizio, il corrispettivo dell'appalto è fisso e invariabile;
- dal secondo anno l'aggiudicatario potrà presentare istanza di revisione del prezzo ai sensi del sopra citato articolo del Codice dei Contratti in caso di incrementi retributivi derivanti dall'applicazione del C.C.N.L.

Tale istanza dovrà indicare l'aumento medio ed essere accompagnata dalla documentazione dimostrativa della variazione richiesta.

Art. 34 - SCIOPERO E/O INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge.

Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Direttore sanitario, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi ritenuti essenziali.

Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambi le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dell'impresa appaltatrice che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.

Per le ore non prestate nulla è dovuto alla ditta appaltatrice.

Art. 35 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE

La persistenza o la reiterazione delle inadempienze contestate o comunque tali da pregiudicare il funzionamento

funzionamento del servizio o l'immagine della Fondazione appaltante il servizio, produrrà la risoluzione anticipata del contratto.

A tale risoluzione si addiverrà, in deroga all'art. 1454 e 1456 del C.C. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata (almeno tre) delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato;
- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 C.C. tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzioni nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo,
- di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- in caso di morte dell'imprenditore quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- in caso di condanna definitiva per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la Pubblica Amministrazione.;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- in caso di violazione del segreto d'ufficio e della tutela della privacy (art. 32' del presente Capitolato)
- negli altri casi previsti nel presente Capitolato.

In detti casi la Fondazione , previa diffida ad adempiere, comunicata ai sensi dell'art. 1454 del C.C.,oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento alla Fondazione dei danni da questa patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che la Fondazione dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni prestazioni, sia in caso di nuovo appalto.

La Fondazione si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe, la ditta che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto.

Art. 36 - PENALITA'

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dalla Fondazione.

Ogni qualvolta verranno riscontrate inadempienze in merito a quanto previsto nei singoli articoli del presente Capitolato speciale d'appalto la Fondazione applicherà penali, comprese tra € 500,00 ed € 2.500,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

Il Direttore , avuta conoscenza delle inadempienze, attiverà le modalità di approfondimento, provvederà a contestare formalmente alla ditta appaltatrice l'infrazione tramite lettera raccomandata. La ditta dovrà produrre eventuali contro-deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Queste ultime saranno valutate dal Coordinatore suddetto che deciderà se procedere o meno all'applicazione delle penali di cui sopra. Il non riscontro da parte del Direttore , entro i tempi previsti, delle contro deduzioni verrà considerato come silenzio/assenso.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 gg. dalla notifica o dalla comunicazione effettuata mediante lettera R.R.

Decorso inutilmente tale termine, la Fondazione provvederà alla ritenuta diretta sui crediti in corso.

Il pagamento della penale non esonera l'appaltatore dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato alla Fondazione e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.

Art. 37 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese quelle di registrazione ed i diritti , sono a totale carico della ditta appaltatrice.

Nel caso in cui la ditta appaltatrice non stipuli e /o non versi i diritti e le altre spese inerenti al Contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà scisso con semplice comunicazione della Fondazione che le porrà a carico le eventuali spese che dovesse affrontare per la stipula con altro contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.

Art. 38 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Considerata la natura del servizio oggetto della gara, è fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione pena l'immediata risoluzione del Contratto e l'incameramento della cauzione. In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato premessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso la Fondazione e verso i terzi si intenderà l'appaltatore.

Art. 39 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AGGIUDICATARIO

Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena nullità salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. n.163/2006.

Per quanto riguarda le vicende soggettive dell'aggiudicatario si applica l'art. 51 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 40 – TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI

L'affidatario assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni arrecati alla Fondazione e a terzi, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il Contratto.

Art. 41 - SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO - TUTELA DELLA PRIVACY

L'aggiudicatario è titolare del trattamento dei dati personali in osservanza del D.Lgs. n.196/2003 e dispone che il personale impiegato rispetti le norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy e la deontologia professionale, pertanto si dovrà attenere alle istruzioni impartite dalla Fondazione :

- trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio;
- non potrà procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie degli ospiti del CDD;
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso.

Si richiama che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, l'aggiudicatario è obbligata in solido con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione della medesima.

Art .42 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura d'appalto sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara. I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'amministrazione aggiudicatrice investiti nel procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione e diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra decritti. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, a cui si rinvia espressamente.

